ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-5479 del 20/10/2023

Oggetto : REG. REG. N. 41/01 ARTT. 27 E 31 - FRASANI

ALBINO, ROBERTO E MOLINA LUISA SOCIETÀ AGRICOLA S.S. RINNOVO CON VARIANTE NON SOSTANZIALE (CAMBIO USO DELLA RISORSA DA **ASSIMILATI IGIENICO** Ε Α IRRIGUO **DIMINUZIONE** DEL PRELIEVO) **DELLA** CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC), LOCALITA' BASELICADUCE -PROC. PC22A0060 (EX

PC01A0816) - SINADOC 26665/2022.

Proposta n. PDET-AMB-2023-5663 del 19/10/2023

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

Dirigente adottante ANNA CALLEGARI

Questo giorno venti OTTOBRE 2023 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

OGGETTO: REG. REG. N. 41/01 ARTT. 27 E 31 - FRASANI ALBINO, ROBERTO E MOLINA LUISA SOCIETÀ AGRICOLA S.S. RINNOVO CON VARIANTE NON SOSTANZIALE (CAMBIO USO DELLA RISORSA DA IGIENICO E ASSIMILATI A IRRIGUO E DIMINUZIONE DEL PRELIEVO) DELLA CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC), LOCALITÀ BASELICADUCE - PROC. PC22A0060 (EX PC01A0816) - SINADOC 26665/2022.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274, 2242 e 1994 del 2005
 1985/2011, 65/2015 e 1717/2021; la d.G.R 787/2014 sulla durata delle concessioni; le d.G.R.
 2067/2015 e 2293/2021 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415,
 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17/02/2017 con n. 1809 di prot. con

la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna nº 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. nº 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn.
 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e
 Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DATO ATTO che:

- ocon atto cumulativo n. 16957 del 15/11/2005 del Responsabile del Servizio Tecnico Bacini TrebbiaNure di Piacenza della Regione Emilia-Romagna veniva disposto il rilascio della concessione (proc. PC01A0816) alla ditta Frasani Albino, Roberto e Molina Luisa Società Agricola S.S. (C.F. e P.I.V.A. 01141430338) per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante n. 3 pozzi, di cui uno ad uso igienico ed assimilati (zootecnico) avente portata massima pari a 4 l/s e volume del prelievo pari a 10.512 mc/anno, situato in Comune di Fiorenzuola D'Arda (PC) Località Baselicaduce, con scadenza fissata al 31/12/2005, successivamente prorogata ex art. 2 della Legge n° 17/2007 al 31/12/2007;
- il legale rappresentante della summenzionata ditta Frasani Albino, Roberto e Molina Luisa Società
 Agricola S.S. ha presentato, entro i termini, istanza di rinnovo, pervenuta al competente Servizio
 regionale il 26/01/2007 (assunta al protocollo regionale con il n. 24666);
- il procedimento di cui trattasi, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto con atto del Direttore Generale ARPAE n. 73 del 15/07/2021, è di competenza di questo Servizio a partire dall'anno 2022;
- nelle more delle conclusioni del procedimento, il medesimo il legale rappresentante della ditta Frasani Albino, Roberto e Molina Luisa Società Agricola S.S., ha presentato a questo Servizio una nuova richiesta di rinnovo con approvazione di una variante non sostanziale per cambio di destinazione d'uso da igienico e assimilati (zootecnico) a irriguo e diminuzione del volume annuo del prelievo

(istanza assunta al protocollo ARPAE con il n. 124397 in data 18/07/2023) - della concessione per la derivazione da acque pubbliche sotterranee mediante il predetto pozzo (nuovo cod. proc. Assegnato PC22A0060-ex PC01A0816), avente ora le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 58;
- ubicazione del prelievo: Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC), Località Baselicaduce, su terreno di proprietà dei richiedenti, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n. 21, mappale n. 264 (ex 83); coordinate UTM-RER: X: 575.518 Y: 976.889;
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima di esercizio pari a l/s 3;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 2.900;

CONSIDERATO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione per la derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 e seguenti, R.R. 41/2001;

DATO, INOLTRE, ATTO dell'avvenuta pubblicazione della succitata domanda sul BURERT n. 243 del 30/08/2023 senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

DATO INOLTRE ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso "irrigazione agricola";

CONSIDERATO, INOLTRE, che, in base alla valutazione condotta col "metodo Era" di cui alla c.d. "Direttiva Derivazioni" (Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po, delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "Repulsione", definiti dalla medesima direttiva;

RITENUTO, DI CONSEGUENZA, di impartire le seguenti prescrizioni:

• il concessionario è tenuto ad effettuare un monitoraggio all'anno (nel periodo primaverile) finalizzato alla definizione del quadro conoscitivo relativo allo stato del corpo idrico da cui si effettua il prelievo, con particolare attenzione alla rilevazione dei parametri della "soggiacenza" e del "trend piezometrico";

• gli esiti dei monitoraggi annuali sopra descritti devono essere trasmessi all'Amministrazione concedente alla scadenza della presente concessione o in allegato all'eventuale istanza di rinnovo della concessione stessa, unitamente ad una relazione - a firma di un geologo o altro tecnico iscritto all'Albo o all'Ordine e in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione adeguata alla tipologia dei monitoraggi realizzati - di valutazione dell'influenza della derivazione sull'andamento dei parametri relativi alla soggiacenza della falda e al trend piezometrico dell'acquifero oggetto di captazione, con la quale venga attestata o meno la sostanziale invarianza dello stato quantitativo del corpo idrico medesimo;

PRESO ATTO:

- del parere favorevole espresso dalla Provincia di Piacenza (nota assunta al protocollo ARPAE con il
 n. 152071 in data 07/09/2023);
- che il Consorzio di Bonifica di Piacenza, con nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 150644 in data 05/09/2023, ha attestato di non erogare il servizio di disponibilità irrigua consortile a beneficio dei terreni agricoli irrigati con l'opera di presa oggetto dell'istanza di cui trattasi;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni, maggiorati degli interessi legali, fino all'anno 2023;
- ha versato la somma pari a 250,00 euro a titolo di deposito cauzionale in data 18/10/2023;

CONSIDERATO che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse sopravvenute ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa né condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

RESO NOTO che:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'Incarico di funzione "Polo specialistico
 Demanio Idrico Acque per uso agricolo", Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest ARPAE
 Emilia-Romagna, Giovanna Calciati;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi

- dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono
 contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web
 dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, QUINDI, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio del rinnovo con variante non sostanziale della concessione codice pratica PC22A0060 (ex PC01A0816);

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

- 1. di assentire alla ditta Frasani Albino, Roberto e Molina Luisa Società Agricola S.S. (C.F. e P.I.V.A. 01141430338), fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo con variante non sostanziale (cambio di destinazione d'uso e diminuzione del volume annuo del prelievo) della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC22A0060 (ex PC01A0816), ai sensi degli artt. 27 e 31 R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 58;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC), Località Baselicaduce, su terreno di proprietà dei richiedenti, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n. 21, mappale n. 264 (ex 83); coordinate UTM-RER: X: 575.518 Y: 976.889;
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 3;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 2.900;
 - corpo idrico interessato: cod. 0330ER-DQ2-CCS nome: Conoide Arda confinato superiore
 (limite acquifero A2 m 61,80 da p.c.);
- 2. *di stabilire* che la concessione è valida fino al 30/06/2033 e che l'eventuale rinnovo della stessa è subordinato anche all'esito degli approfondimenti conoscitivi (monitoraggi annuali e relazione finale) posti in capo al concessionario e di cui all'allegato disciplinare di concessione, art. 7;

- **3.** *di approvare* il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 18/10/2023;
- **4.** *di dare atto* che quanto dovuto per i canoni, maggiorati degli interessi legali, sino all'anno 2021 è stato pagato;
- **5.** *di dare atto* che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 250,00 euro, è stata versata;
- **6.** *di provvedere* alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
- 7. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

8. *di rendere noto* che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di
 contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.
 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- 9. di dare, infine, atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. nº 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;

10.di notificare il presente provvedimento nei termini di legge.

La Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza dott.a Anna Callegari

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo della concessione per la derivazione da acque pubbliche rilasciata alla ditta Frasani Albino, Roberto e Molina Luisa Società Agricola S.S. (C.F. e P.I.V.A. 01141430338) - codice pratica PC22A0060 (ex PC01A0816).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

- 1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 58, con colonna filtrante in ferro del diametro di mm 219, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 2.
- L'opera di presa è sita in Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC), Località Baselicaduce, su terreno di proprietà dei richiedenti, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n. 21, mappale n. 264 (ex 83); coordinate UTM-RER: X: 575.518 Y: 976.889.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

- La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo, e può essere utilizzata esclusivamente per l'irrigazione dei terreni agricoli censiti a N.C.T. del Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC), foglio n. 21, mappale n. 264.
- 2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 3 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 2.900.
- 3 Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 0330ER-DQ2-CCS nome: Conoide Arda confinato superiore (limite acquifero A2 m 61,80 da p.c.).

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

- 1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
- La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.
- 3. Il canone dovuto per l'anno 2023 ammonta a euro 14,14.
- 4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in

- tutto o in parte dell'acqua concessa.
- 5. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
- 6. Il concessionario, qualora il misuratore installato ai sensi dell'art. 7 del presente Disciplinare, al 31 dicembre dell'anno di riferimento dovesse rilevare un volume di acqua prelevata inferiore a quello concesso, potrà richiedere che la parte del canone anticipatamente versata per i volumi non prelevati venga imputata a compensazione per i versamenti del canone dell'anno successivo.
- 7. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
- Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

- 1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
- 2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

- 1. La concessione è valida fino al 30/06/2033.
- 2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

- 3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
- 4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

- 1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
- 2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
- 3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Dispositivo di misurazione - Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio competente per la tutela e la gestione delle acque della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni

raccolte e registrate. Alternativamente alla installazione del predetto dispositivo, il concessionario potrà aderire ad un sistema di consiglio irriguo (ad esempio IRRINET), con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati.

- **2.** Cartello identificativo Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
- **3.** Variazioni Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
- **4. Sospensioni del prelievo** Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
- **5. Subconcessione** Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
- **6.** Cambio di titolarità Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 7. Cessazione dell'utenza -Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
- 8. Responsabilità del concessionario Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
- Obbligo di verificare la sussistenza di fenomeni di criticità per i prelievi eccessivi da falda (subsidenza).

- **10.Prescrizioni** impartite a seguito del risultato ("Repulsione") della valutazione, eseguita applicando il "Metodo ERA", dell'impatto della derivazione rispetto allo stato quantitativo del corpo idrico captato;
 - il concessionario è tenuto ad effettuare un monitoraggio con periodicità annuale (nel periodo primaverile) finalizzato alla definizione del quadro conoscitivo relativo allo stato del corpo idrico da cui si effettua il prelievo, con particolare attenzione alla rilevazione dei parametri della "soggiacenza" e del "trend piezometrico";
 - gli esiti dei monitoraggi annuali sopra descritti devono essere trasmessi all'Amministrazione concedente alla scadenza della presente concessione o in allegato all'eventuale istanza di rinnovo della concessione stessa, unitamente ad una relazione a firma di un geologo o altro tecnico iscritto all'Albo o all'Ordine e in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione adeguata alla tipologia dei monitoraggi realizzati di valutazione dell'influenza della derivazione sull'andamento dei parametri relativi alla soggiacenza della falda e al trend piezometrico dell'acquifero oggetto di captazione, con la quale venga attestata o meno la sostanziale invarianza dello stato quantitativo del corpo idrico medesimo.

ARTICOLO 8 - VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone. In particolare, in caso di successivo accertamento di ulteriori criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto concessorio e, eventualmente, ridurre la quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Il sottoscritto legale rappresentante della ditta Frasani Albino, Roberto e Molina Luisa Società Agricola S.S. (C.F. e P.I.V.A. 01141430338), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

Firmato, per accettazione, dal legale rappresentante della concessionaria

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.